

# GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

*Dottori Commercialisti*

Dott. Enrico Guarducci  
Dott. Domenico Ciafardoni  
Dott. Salvatore Marchese  
Dott. Gianluca Bogini  
Dott. Giulio Nicolò Campagni

Dott.ssa Valentina Pettirossi  
Dott. Nicola Sportolari

Ai Preg.mi  
Signori Clienti  
**Loro Sedi**

## **Circolare n. 17/2019**

Perugia, 23 aprile 2019

### **Oggetto: Memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri**

L'art. 17 del Decreto legge 23/10/2018, n. 119 prevede che, a decorrere dal **1<sup>^</sup> luglio 2019**, tutti i contribuenti aventi un volume d'affari superiore ad Euro 400.000 devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, adeguando o cambiando i registratori di cassa, rendendoli telematici.

Il citato art. 17 precisa che il suddetto obbligo si applica a decorrere dal **1<sup>^</sup> gennaio 2020** per tutti i soggetti a prescindere dall'ammontare del volume d'affari.

Per il volume d'affari si fa riferimento **volume d'affari al 31.12.2018** emergente dal **modello Iva 2019** (volume d'affari complessivo - rigo VE50, e non solamente volume d'affari realizzato con riferimento ai corrispettivi).

### **Registratori telematici**

Il Decreto prevede che i corrispettivi giornalieri vengano registrati e trasmessi mediante un nuovo strumento tecnologico denominato REGISTRATORE TELEMATICO (già sottoposti a specifica regolamentazione con provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016), che si collegherà via internet all'Agenzia delle Entrate (per l'attivazione è necessario che ogni punto cassa sia dotato di una presa di rete disponibile, per collegare l'apparecchiatura ad internet), di cui tutti i punti vendita dovranno necessariamente dotarsi.

Con provvedimento in data 18 aprile 2019 u.s. (*Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione*

*telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri*) l’Agenzia delle Entrate ha previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia stessa, utilizzando anche dispositivi mobili (tramite apposita APP). Mediante tale procedura sarà possibile generare il documento.

Così come previsto per la fattura elettronica, si dovrà procedere all’invio dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso.

I corrispettivi giornalieri transiteranno dalla chiusura giornaliera in un file in formato XML che verrà trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio all’Agenzia delle Entrate con la conseguente trasformazione dello scontrino fiscale in scontrino elettronico.

In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.

Atteso quanto sopra, al fine di procedere alla trasmissione telematica, è necessario disporre delle credenziali di accesso (User, Password) e del PIN rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (sia con riferimento al legale rappresentante della Società che alla Società stessa) per l’attivazione di FISCONLINE.

La mancata attivazione di FISCONLINE, infatti, non renderà possibile l’ottemperanza all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Una volta effettuata la registrazione nel sito dell’Agenzia e, acquistato/aggiornato il registratore di cassa, sarà necessaria l’installazione del registratore telematico (RT) nonché l’applicazione del QR CODE fornito dalla stessa Agenzia.

### **Credito d’imposta per acquisto registratori**

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento dei registratori necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è prevista la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale

Il contributo è concesso come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato con modalità tracciabile il relativo corrispettivo. Per l’utilizzo del credito, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6899”.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, con compilazione del quadro RU.

### **Abrogazione di ricevute fiscali e scontrini cartacei**

Con l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non saranno possibili altre forme di documentazione diverse; quindi la documentazione è rappresentata o dai corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente o dalla fattura elettronica. Di conseguenza non sarà più possibile il rilascio di ricevute fiscali (a titolo esemplificativo esercenti attività di autoriparatore, parrucchiere, estetiste, ecc.) e scontrini cartacei.

Fanno eccezione i casi in cui è prevista l'esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Al cliente-consumatore finale dovrà essere consegnato un cd. "documento commerciale" (non valido ai fini Iva); trattasi di un documento analogo a quanto oggi denominato "scontrino non fiscale" (già utilizzato dai soggetti - GDO), con la funzione di agevolare i controlli fiscali nelle vicinanze dell'esercizio.

Tale documento commerciale, emesso in osservanza delle specifiche previste dall'art. 2 del D.M. 7 dicembre 2016, dovrà contenere i seguenti dati obbligatori:

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- numero di partita IVA dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

In aggiunta o in alternativa al documento commerciale, se richiesta dal cliente, è sempre possibile l'emissione della fattura elettronica.

### **Abrogazione del registro dei corrispettivi**

Con l'obbligo di invio dei corrispettivi, a partire dal **01.01.2020**, saranno abrogata la tenuta del registro dei corrispettivi ed eliminate tutte le semplificazioni oggi in essere (in particolare riferite a coloro che effettuano . Pertanto, salvo i casi di esonero, tutti i soggetti (anche coloro che effettuano vendite per corrispondenza, tra le quali rientrano anche le cessioni all'interno dell'attività di e-commerce) dovranno obbligatoriamente emettere la fattura o lo scontrino fiscale in formato elettronico.

### **Soggetti obbligati/esoneri**

L'adempimento riguarda tutti i contribuenti muniti di stampante fiscale; pertanto l'obbligo sussiste anche per coloro che prestano servizi in locali aperti al pubblico, per le somministrazioni di alimenti e bevande, per coloro che effettuano prestazioni presso privati, e per le imprese agricole che svolgono la vendita diretta a consumatori finali, che abbiano optato per il regime normale Iva.

Sono, pertanto, interessati all'adempimento:

- soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (vending machine);
- commercianti al minuto, che svolgono attività in locali aperti al pubblico;
- soggetti che svolgono prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica.

Per quanto attiene gli esoneri, dal punto di vista soggettivo, il citato articolo 17 D.L. 119/2018 rinvia alla pubblicazione di apposito decreto, ad oggi non ancora emanato, le ipotesi dall'adempimento, sulla base di due parametri:

- la tipologia di attività svolta dai soggetti passivi;
- il luogo di esercizio dell'attività, in considerazione del fatto che in alcune zone d'Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile.

Allo stato attuale risultano obbligati anche i contribuenti in regime forfettario o dei minimi, ancorché espressamente esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica.

Per quanto attiene le farmacie, l'obbligo di invio dei corrispettivi giornalieri non deve costituire un'a duplicazione degli adempimenti, considerato l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria; è pertanto prevista la possibilità di ottemperare l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante gli strumenti utilizzati per l'invio al STS, ma con l'obbligo di effettuare la trasmissione giornalmente e non più mensilmente.

### **Disposizioni particolari per dettaglianti "multi cassa"**

Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita devono certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e dotarsi di un sistema di controllo interno conforme alle prescrizioni normative, sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una società di revisione; per la conformità dei sistemi informatici, è possibile rivolgersi o a società di revisione o a enti (istituti universitari e Cnr) abilitati a rilasciare le certificazioni di approvazione dei modelli di RT e server RT (detto anche "punto di raccolta" - trattasi di server di consolidamento Registratore Telematico, ovvero lo strumento capace di raccogliere tutti i dati delle singole postazioni cassa e di inviarli all'Agenzia delle Entrate. Il server RT, infatti, raccoglie i corrispettivi, sigilla i file e li invia al sistema online dell'Agenzia delle Entrate).

Se i punti vendita, per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, adottano gli stessi server RT o software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti, la verifica di conformità dei sistemi

può essere limitata a un solo punto vendita; tale controllo varrà anche per gli altri punti vendita con le medesime caratteristiche.

La memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi può essere effettuata mediante un unico “punto di raccolta” solamente dagli esercenti che operano con un numero non inferiore a 3 punti cassa per singolo punto vendita.

### **Regime sanzionatorio**

In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, trattandosi della fattispecie di corretta certificazione dell’operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000.

Si ricorda che se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.

Tutto quanto sopra risulta dall’attuale normativa fermo restando la possibilità di variazioni normative che potrebbero essere emanate antecedentemente l’entrata in vigore dell’obbligo, in particolare la possibilità di attivare le relative credenziali mediante delega indiretta ad intermediario abilitato.

Cordiali saluti